



**REGIONE  
PIEMONTE**

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*    *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REGIONE PIEMONTE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
PER LA PROMOZIONE DEI PROGRAMMI  
INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE**

Roma, Ottobre 2004

*Handwritten signature*

l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367 recante disposizioni per le contabilità speciali;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Piemonte sottoscritta il 22 marzo 2000 con la quale sono individuati i settori di intervento da attuarsi mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione 21 maggio 2001, n. 16 - 3001, proposto al Consiglio Regionale per l'approvazione;

VISTA la delibera del CIPE 21 marzo 1997, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1. sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;


VISTA la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 76, concernente "Accordi di programma quadro. Modifica scheda-intervento di cui alla Delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

VISTA la delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17, "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 61)", che stabilisce al punto 3.1.5 che una quota massima del 3% delle risorse ripartite tra le Regioni e le Province autonome può essere utilizzata per il finanziamento di studi di fattibilità relativi ad interventi da inserire nei Piani triennali predisposti dai soggetti attuatori ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 (legge Merloni);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante "Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" che attribuisce al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali e alla Direzione generale per la programmazione e i programmi europei la promozione, nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, degli Accordi tra lo Stato e le Regioni;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28 luglio 2003 n. 59 - 10117 di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003/2005 attribuite dalla delibera CIPE n. 17/2003 alla Regione Piemonte, con la quale al punto 3 del dispositivo vengono accantonati Euro 2.356.500,00 per studi di fattibilità relativi ad opere pubbliche, inserite in programmi integrati, da finanziare con le future risorse dell'Intesa;



VISTO che con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha stabilito i requisiti e le aree tematiche dei programmi integrati, come illustrato nella relazione tecnica allegata a questo accordo,

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 - 13705 del 18 ottobre 2004 che approva il presente Accordo di programma quadro;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze  
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
la Regione Piemonte

STIPULANO IL SEGUENTE  
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA PROMOZIONE DEI  
PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE

**Articolo 1 - Recepimento delle premesse**


1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro.

**Articolo 2 - Finalità ed obiettivi**

1. Il presente Accordo di Programma Quadro, di seguito denominato Accordo, costituisce strumento attuativo dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 22 marzo 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Piemonte. Esso è finalizzato alla definizione di i programmi integrati di sviluppo locale e di Studi di fattibilità di opere pubbliche, illustrati in dettaglio nella Relazione Tecnica (Allegato 1) e nelle schede intervento (Allegato 2), parti integranti del presente atto.

**Articolo 3 - Programma attuativo e costo degli interventi**

1. L'Accordo è costituito da n. 2 interventi, elencati nella successiva Tabella 1 e descritti nella Relazione tecnica predisposta dalla Regione e nelle schede intervento redatte ai sensi della delibera del CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma quadro, citata in premessa.
2. Ogni scheda intervento riporta l'indicazione del soggetto pubblico attuatore, che ha redatto la scheda stessa e ne assicura la veridicità. Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia stato ancora individuato, tali responsabilità sono state assunte dal soggetto proponente l'intervento, indicato nella stessa scheda intervento



3. Le schede intervento forniscono l'indicazione relativa ai soggetti attuatori, al soggetto responsabile dell'intervento, al costo complessivo, al fabbisogno finanziario e alla sua articolazione nel tempo, con individuazione delle relative fonti di copertura, all'impegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi di attuazione, ed alle procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con l'eventuale individuazione di termini ridotti.


**Tab. 1 – Gli interventi finanziati**

Denominazione intervento	Euro
Redazione dei programmi integrati	2.000.000,00
Studi di fattibilità di opere pubbliche inserite in programmi integrati	2.356.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.356.500,00</b>

4. La Regione si impegna a rafforzare la collaborazione tra i propri settori istituzionali, tenendo conto che la selezione dei Progetti integrati e la loro successiva attuazione richiede la messa in comune di competenze e risorse economiche delle diverse strutture regionali (edilizia residenziale, trasporti, attività produttive, attività sociali, ambiente, ecc.). In tal senso la Regione provvederà ad esaminare le richieste di finanziamento con il coinvolgimento di tutti i settori che potranno finanziare le opere con le risorse stanziare sulle leggi regionali di settore.
5. Per il finanziamento dell'attuazione dei programmi integrati la Regione provvederà inoltre ad attivare il Fondo Investimenti Piemonte in relazione alle opere pubbliche e private comprese nei programmi.

#### Articolo 4 - Flusso informativo

1. I soggetti sottoscrittori del presente APQ si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale interessato. Lo scambio di informazioni avverrà in coincidenza con il monitoraggio di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera d).




### Articolo 5 - Quadro finanziario degli interventi

1. Il costo complessivo degli interventi attivati con il presente Accordo di programma quadro ammonta ad Euro 4.356.500,00.
2. La copertura finanziaria degli interventi contemplati nel presente Accordo è riportata nella tabella seguente:

Tab. 2 – Fonti finanziarie

FONTE	Euro
Delibera CIPE n. 17/2003 - Quota F3	2.356.500,00
Regione Piemonte – Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006 L.R. 14 maggio 2004 n. 10, cap. n. 27167	2.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.356.500,00</b>

3. La copertura finanziaria di ciascun intervento è riportata nella Relazione tecnica
4. La disponibilità delle risorse a valere sulla delibera CIPE n. 17/03 è vincolata al rispetto dei criteri delineati al punto 6.4 della delibera CIPE n. 17/03. In particolare, se eventuali decurtazioni legate al mancato impegno delle risorse - mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali entro il 31 dicembre 2005 – dovessero ridurre la disponibilità effettiva delle risorse finanziarie dei singoli interventi , all'interno della procedura di monitoraggio si potrà procedere all'integrazione delle risorse ovvero alla sospensione dell'intervento.
5. La procedura di trasferimento delle risorse finanziarie di cui alla delibera CIPE n. 17/2003 avverrà nel rispetto dei limiti delle autorizzazioni annuali di stanziamento; in particolare il trasferimento delle annualità 2003 e 2004 verrà disposto in un'unica soluzione dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale, entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, previa disponibilità di cassa.
6. Il trasferimento delle quote di competenza per l'anno 2005 della citata delibera CIPE n. 17/2003 è subordinato alla chiusura dei monitoraggi dell'anno precedente.
7. Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo sono riprogrammate con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, dell'Intesa istituzionale di programma.
8. Nel caso in cui, a seguito del completamento dell'iter progettuale e autorizzativo, il costo totale degli stessi sia maggiore di quello indicato nel precedente comma 1 e non sia possibile assicurarne la copertura mediante utilizzo di economie di spesa o ribassi d'asta, la Regione Piemonte si farà carico del maggior onere.




9. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca o rimodulazione degli interventi, di cui all'articolo 9 dell'Intesa istituzionale di programma.

#### **Articolo 6 - Impegni dei soggetti sottoscrittori**

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma Quadro si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
- a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo di Programma Quadro;
  - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - c) a stipulare gli atti convenzionali che regolano le procedure amministrative e finanziarie necessarie all'attuazione del presente accordo;
  - d) a procedere con periodicità semestrale al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell'attuazione di cui al successivo articolo 7, secondo le disposizioni della Delibera Cipe n. 76/02 e le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata nelle premesse;
  - e) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
  - f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, gli eventuali ostacoli, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente individuata, per ogni intervento, ai sensi del successivo articolo 9.

#### **Articolo 7 - Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo**


1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua quale Responsabile dell'Accordo Maria Cavallo Perin, Responsabile del Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata, della Regione Piemonte.
2. Il responsabile dell'Accordo ha il compito di:
  - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
  - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;
  - c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;



- d) nel corso dell'istruttoria dell'accordo e nei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero Economia e Finanze.
- e) nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze – Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- f) nel corso dei monitoraggi semestrali, assicurare il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- g) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, da trasmettere successivamente al Comitato Paritetico di Attuazione;
- h) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione per le necessarie valutazioni.

#### **Articolo 8 - Responsabile del singolo intervento**


1. Per ogni intervento viene indicato nelle apposite schede (Allegato 2) il "Responsabile di intervento", che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni;
2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il Responsabile di Intervento ai fini dell'APQ svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:
  - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti-cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
  - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;



- c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e ne risponde della loro veridicità;
- d) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- e) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede di intervento, segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- f) trasmettere al responsabile dell'APQ la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'APQ;
- g) fornire al responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

#### **Articolo 9 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze**

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Responsabile dell'Accordo di Programma Quadro invita il soggetto, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell'Accordo, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dell'Accordo invia gli atti, con relazione motivata, al Comitato Paritetico di Attuazione, previsto all'art. 8 dell'Intesa Istituzionale di Programma, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti.
6. Il Comitato Paritetico di Attuazione propone al Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa, per la relativa decisione, le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti.
7. Il Comitato istituzionale di gestione può adottare le misure individuate dal Comitato paritetico di attuazione o le altre che ritenesse più opportune per risolvere le inottemperanze prospettate, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti, ivi compresa la modifica o la ridefinizione degli interventi previsti nel presente accordo e la riprogrammazione delle relative risorse.






8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

#### **Articolo 10 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo**

1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo Quadro, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato Paritetico di Attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione.

#### **Articolo 11 - Disposizioni generali**

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Istituzionale di Gestione, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. L'Accordo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell'Intesa, previa approvazione da parte del Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo Quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
5. Alla scadenza dell'Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.



Roma li, 28 ottobre 2004

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Il Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese  
*Paolo Emilio Signorini*

*Paolo Emilio Signorini*

---

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale  
ed i servizi generali  
Il Direttore della Direzione generale per la programmazione e i programmi europei  
*Pietroantonio ISOLA*

*Pietroantonio ISOLA*

---

Regione Piemonte  
Il Dirigente della Direzione Programmazione e Statistica  
*Maria Cavallo Perin*

*Maria Cavallo Perin*

---





REGIONE  
PIEMONTE

*Ministero dell'Economia  
e delle Finanze*


*Ministero dell'Infrastrutture  
e dei Trasporti*

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REGIONE PIEMONTE**

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
PER LA PROMOZIONE DEI PROGRAMMI  
INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE

ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA

Roma, Ottobre 2004



INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REGIONE PIEMONTE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
PER LA PROMOZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI  
SVILUPPO LOCALE

**RELAZIONE TECNICA**

**1. PREMESSE**

Sui temi della valorizzazione e sviluppo delle aree urbane e della rete ecologica la Regione Piemonte ha da tempo attivato politiche proprie con fondi nazionali ed europei.

Per la rete ecologica merita citare il progetto corona verde dell'area metropolitana torinese, finanziato parzialmente con i fondi strutturali del Docup 2000- 2006.

Per le città sono stati varati i programmi di recupero urbano per la riqualificazione dei quartieri pubblici degradati, finanziati in parte con i fondi ex-gescal 1994-1998. Con risorse nazionali ed europee sono stati finanziati altri programmi integrati, quali i programmi integrati d'area del Docup 2000 2006, i programmi di qualificazione urbana commerciale (PQU) e i programmi integrati per lo sviluppo turistico.


Con la regionalizzazione della programmazione negoziata, avvenuta con l'approvazione della Deliberazione CIPE 26/2003, è emersa la necessità di promuovere un numero limitato di programmi integrati, sulla scorta delle esperienze maturate in Piemonte negli ultimi 10 anni, con riferimento alla metodologia contenuta nei programmi comunitari Urban e Leader .

Le esperienze del Piemonte sullo sviluppo locale, la riqualificazione urbana e la rete ecologica sono state valutate in un confronto con tutti i soggetti che hanno contribuito a realizzarle, allo scopo di mettere in luce gli aspetti positivi e le criticità, con l'obiettivo di individuare nuove modalità di programmazione a livello regionale, che valorizzino gli aspetti positivi dei patti territoriali e l'esperienza acquisita dalle Amministrazioni locali nell'ambito dei programmi integrati.

**2. LO SVILUPPO LOCALE ED I PROGRAMMI INTEGRATI**

I principi di riferimento europei sono rinvenibili nel trattato stesso di istituzione della Comunità europea, in particolare agli artt. 157-162 del Regolamento CE, confermati dal trattato di istituzione dell'Unione Europea (art. 3; art. 47).

Lo scenario normativo ha come fonti principali il Regolamento N. 1260/1999 del 21/06/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, come modificato dal regolamento N. 1105/2003 del 26/05/2003, ed il Regolamento n. 1261/1999 del



21/06/1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e la Comunicazione 2000/C 139/05 recante gli orientamenti per l'Iniziativa Comunitaria in materia di sviluppo rurale Leader+.

Gli obiettivi dell'azione che la Comunità svolge a sostegno dello Sviluppo Locale si identificano nel:

- promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo (obiettivo 1);
- favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (obiettivo 2);
- favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione (obiettivo 3).

La Regione Piemonte è interessata da azioni che perseguono gli obiettivi 2 e 3 e da iniziative innovative secondo un approccio integrato.


Gli indirizzi comunitari richiamano il ruolo fondamentale del *partenariato* come via per migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi sopra ricordati. Il partenariato deve realizzarsi tra le diverse istituzioni e autorità pubbliche competenti e tra queste ultime, le parti economiche e sociali e gli altri organismi competenti (Reg. 1260/1999 del 21/06/1999, capo IV, Art. 8).

La centralità delle esperienze di concertazione è dimostrata come uno dei principali fattori di successo per quanto riguarda le azioni volte, nel quadro di una strategia globale ed integrata di sviluppo sostenibile, a contribuire ad uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, ed a migliorare il grado di competitività, il livello occupazionale, la parità tra uomini e donne (Reg. 1261/1999 del 21/06/1999, Art. 4).

Gli indirizzi nazionali sono contenuti nella legislazione concernente la programmazione negoziata, a partire dal D.L. n. 32 del 0/02/1995 e successiva legge di conversione n. 104 del 07/04/1995, che segnano ufficialmente l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

Tra gli strumenti previsti dalla programmazione nazionale l'esperienza più significativa attuata in Piemonte riguarda i Patti territoriali, definiti ai sensi della L. 341 del 05/08/1995, e successivamente specificati e disciplinati dalla L. 662 del 23/12/1996 e s.m.i. e dalla delibera CIPE 21/03/1997. Va ricordato che la disciplina dei Patti Territoriali è stata estesa ai settori agricoltura e pesca con D.LGS. n. 173 del 30/04/1998.

A livello regionale le esperienze di Sviluppo Locale più significative finora svolte, oltre all'Iniziativa Comunitaria LEADER, si richiamano all'attuazione dei Docup, con specifici assi dedicati ai temi dello Sviluppo Locale, per il Docup 1994-1999 l'Asse 6 e per l'attuale Docup 2000-2006 l'asse 3.



Con la revisione del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge 3 del 18/10/2001, si sono create le premesse per la regionalizzazione della programmazione negoziata, così come previsto dal D. Lgs. 281 del 28/08/1997 art. 9, per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale, e dall'atto di indirizzo approvato dal CIPE il 04/04/2001.

Il processo di regionalizzazione ha compiuto un importante passo con l'approvazione da parte della Conferenza Unificata Stato Regioni, il 15/04/2003, dello schema di accordo fra i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, le Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM per regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale: Patti territoriali e Contratti di programma.

In tale scenario l'esperienza avviata in Piemonte con il Programma LEADER e con i Patti territoriali non va dispersa per vari motivi, tra cui:

- a. l'approccio integrato ai problemi di sviluppo locale,
- b. il coinvolgimento degli enti locali sullo sviluppo economico,
- c. il coinvolgimento degli imprenditori sui problemi del territorio e delle opere pubbliche necessarie ad infrastrutturarli,
- d. la progettazione e l'attuazione di azioni di sistema volte ad uno sviluppo socio-economico, integrato, eco-sostenibile e durevole dei territori.

Le iniziative di programmazione negoziata possono essere in questo senso importanti strumenti di supporto a diverse politiche pubbliche a livello locale, in particolare nel ruolo di definizione e proposta di nuove iniziative: Un'esperienza realizzata in tal senso nella nostra Regione nel corso del 2002 è quella dei Programmi Integrati d'Area, che hanno potuto usufruire delle attività di negoziazione territoriale finora realizzate in Piemonte.

Inoltre i Patti Territoriali e l'esperienza di LEADER (si ricorda a questo proposito che alcuni GAL sono beneficiari di Patti Territoriali) hanno dimostrato in diverse occasioni di essere attori funzionali al miglioramento della qualità della vita del territorio, a partire dal reperimento di nuove risorse, grazie alla collaborazione innescata fra i vari soggetti locali ed alla capacità di agire come valorizzatore delle potenzialità endogene e come attrattore di risorse esterne, quali quelle attivate attraverso *partnership* in specifici progetti europei.

Tale approccio è coerente con le indicazioni dello schema di accordo siglato in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 15/04/2003, che prevede azioni per assicurare l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie per le aree sottoutilizzate investite nei Patti territoriali su base regionale (punto c).



### 3. LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LO SVILUPPO RURALE

Nel 1990 la Commissione ha approvato il libro verde sull'ambiente urbano e nel 1996 la relazione sulle città sostenibili. In questi documenti viene messo in luce il contributo delle politiche comunitarie, in particolare dei fondi strutturali, nel sostenere uno sviluppo urbano equilibrato.

Il 6 maggio 1997 la Commissione ha presentato una comunicazione su: "La questione urbana, orientamenti per un dibattito europeo", in cui si evidenzia la necessità che le politiche di promozione della competitività e dell'occupazione siano accompagnate da politiche a favore della coesione economica e sociale.

Il 28 ottobre 1998 la Commissione ha adottato il "Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea" e ha individuato quattro obiettivi interdipendenti:

- migliorare la prosperità economica e l'occupazione nelle città,
- promuovere la parità, l'integrazione sociale e il rinnovamento nelle aree urbane,
- tutelare e migliorare l'ambiente urbano,
- contribuire ad un'efficiente gestione urbana e al rafforzamento dei poteri locali.

Il quadro d'azione è stato discusso in occasione del Forum urbano di Vienna il 26 e 27 novembre 1998. La Commissione intende coordinare le proprie azioni volte ad affrontare le problematiche urbane.

Il 10 e 11 maggio 1999 i Ministri del territorio degli Stati dell'Unione Europea hanno approvato lo schema di sviluppo dello spazio europeo, con il proposito di promuovere una maggior cooperazione tra gli stati nello sviluppo del territorio.

Per quanto riguarda gli interventi comunitari nelle zone urbane, al di là delle azioni "classiche" sostenute nel quadro della programmazione per l'Obiettivo 1 e 2, uno sforzo particolare è stato effettuato grazie all'Iniziativa Comunitaria URBAN e ai progetti Pilota Urbani (ex - art. 10 del FESR).


Dal 1994 al 2006 l'Unione Europea ha stanziato 1760 Meuro per finanziare l'iniziativa denominata Urban e i Progetti pilota urbani (PPU)

Più in generale, nella programmazione dei fondi strutturali 2000 - 2006 la Commissione ha assunto il metodo e gli obiettivi sperimentati con Urban, destinando ai programmi urbani, nell'ambito dell'obiettivo 2, risorse consistenti, allo scopo di consolidare le strategie di sviluppo urbano.

La lotta al degrado urbano e all'emarginazione sociale stanno diventando sempre più obiettivi assunti dalle politiche nazionali.

Il Governo italiano ha varato molte misure volte alla riqualificazione urbana:

1. programmi di recupero urbano PRU, di cui all'art. 11 della L. 493/93, per il risanamento dei quartieri degradati di proprietà pubblica, questi programmi sono



stati gestiti dalle Regioni, che hanno programmato almeno il 15% dei fondi gesca a questo scopo dal 1994 in poi,

2. contratti di quartiere, di cui all'art. 2, comma 63 della L. 662/96 e all'art. 4, comma 1, della L. 21/2001, programmi nazionali varati allo stesso scopo e che nella seconda tornata prevedono il cofinanziamento regionale del 35%,
3. programmi di riqualificazione urbana PRIU, per il recupero delle aree dismesse e degradate, finanziati ai sensi dell'art. 2 della L. 179/92, gestiti direttamente dal Ministero delle Infrastrutture, poi sostituiti dai Programmi per lo sviluppo sostenibile (PRUSST), emanati con D.M. 8 ottobre 1998, modificato dal D.M. 28 maggio 1999,
4. Urban Italia, programmi finanziati selezionati con il concorso europeo, ma esclusi dal finanziamento e parzialmente finanziati per 5 milioni di Euro ciascuno dal governo nazionale.

Le politiche di riqualificazione urbana richiedono una stretta cooperazione tra i vari livelli di governo: il Comune, la Provincia, la Regione, i Ministeri del Governo nazionale e le Direzioni dell'Unione Europea. Il principio di sussidiarietà, enunciato dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, introdotto dal Trattato di Maastricht, richiede che le istituzioni sovracomunali adattino e modulino le proprie politiche alle esigenze del contesto socioeconomico ed ambientale, individuato dal Comune.

Il ruolo della Regione nelle politiche urbane è assai rilevante, se si tiene conto delle competenze sulla tutela del territorio e dell'ambiente, come pure di quelle sullo sviluppo economico, sociale e culturale. La politica urbana rappresenta dunque un obiettivo prioritario per la Regione, allo scopo di migliorare l'organizzazione della vita nei centri urbani, in armonia con il territorio circostante.

L'azione regionale in campo urbano è finalizzata a coniugare le politiche di tutela dell'ambiente e del territorio con quelle volte alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale. Una particolare attenzione dovrà essere dedicata ad approfondire la vocazione delle città piemontesi nell'assetto urbano europeo policentrico, allo scopo di privilegiare la loro specializzazione e complementarità rispetto alle altre città europee.

L'area metropolitana torinese in particolare dovrà accentuare la sua capacità di integrazione con la rete delle aree metropolitane dell'Europa e del mondo. La vocazione delle città piemontesi potrà emergere con più evidenza, quanto più le prospettive di sviluppo e di riconversione scaturiranno dalla valorizzazione dei caratteri, delle peculiarità, delle tradizioni, della storia e della cultura della nostra regione.

La forza delle città italiane rispetto a quelle del nord Europa sta proprio nella presenza di una cultura urbana antica, ricca di un patrimonio storico inestimabile e non ancora valorizzato a sufficienza. Oltre all'adeguamento delle infrastrutture e delle reti rispetto agli "standard" europei, la Regione ha anche il compito di favorire lo sviluppo urbano, valorizzando il contesto culturale e sociale delle differenti realtà locali.





Il Piemonte è l'unica Regione italiana che ha avviato una politica di riqualificazione dei quartieri popolari degradati, chiedendo ai Comuni di ispirarsi all'iniziativa comunitaria denominata Urban e programmando in modo integrato i fondi gescal e i fondi strutturali dell'Unione Europea.

Il riferimento agli indirizzi comunitari ha favorito un approccio più completo alla riqualificazione delle periferie.

Le risorse finanziarie, complessivamente destinate ai programmi di recupero urbano selezionati in Piemonte, sono pari a 567 Meuro, di cui 136 Meuro di fondi statali (gescal), a cui vanno aggiunti circa 173 Meuro di risorse pubbliche locali (soprattutto comunali) e investimenti privati stimati in circa 258 Meuro.

Con i fondi strutturali si è inteso finanziare la rilocalizzazione e la nascita di nuove attività imprenditoriali, che possano rivitalizzare il quartiere sotto il profilo socioeconomico. Com'è noto il degrado di queste aree dipende non solo dai difetti costruttivi degli edifici, dalla concentrazione di famiglie a basso reddito, dalla mancanza di collegamenti adeguati con le altre parti della città, ma anche dalla mancanza di attività sociali, produttive e culturali, che animano e rendono vivibile un quartiere. La mancanza di queste funzioni ha nel tempo radicalizzato la marginalità di queste zone rispetto al resto della città. L'intervento pubblico si propone di invertire questa tendenza, concentrando contributi, incentivi e sussidi alle imprese proprio negli stessi quartieri, in cui sono stati programmati gli investimenti pubblici con i fondi gescal.

Occorre estendere questa esperienza sui quartieri di proprietà privata e agevolare i Comuni nelle trasformazioni di quelle parti di città, anche di proprietà pubblica, che senza un chiaro disegno ed intervento pubblico, non potrebbero essere trasformate e valorizzate (aree dimesse, centri storici degradati, ecc.).

Il Governo centrale intende infatti trovare accordi con i Comuni per dismettere o partecipare alla valorizzazione e alla trasformazione di aree di proprietà demaniale.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale tra le esperienze svolte in tal senso a livello comunitario è possibile ricordare il programma "LEADER" volto a favorire la rivitalizzazione delle zone rurali attraverso la valorizzazione del patrimonio locale.

Leader+ è una delle quattro iniziative finanziate dai Fondi strutturali dell'UE e mira ad aiutare gli operatori del mondo rurale a prendere in considerazione il potenziale di sviluppo della propria area. Promuovendo l'attuazione di strategie integrate, di elevata qualità e originali in materia di sviluppo durevole, questa iniziativa mette in primo piano il partenariato e le reti di scambi di esperienza.

Leader I ha segnato l'inizio di un nuovo approccio nei confronti della politica di sviluppo rurale che ora è ancorata al territorio, integrata e frutto di partecipazione. Con Leader II, durante la fase di programmazione 1994-1999, l'approccio di Leader I viene sensibilmente esteso e l'accento è posto sugli aspetti innovativi dei progetti. Leader+ svolge tuttora il suo ruolo di laboratorio destinato ad incoraggiare la messa a punto e la sperimentazione di nuovi approcci di sviluppo integrato e durevole che potrà



influenzare, integrare e/o rafforzare la politica di sviluppo rurale che la Comunità Europea persegue attraverso i regolamenti generali.

Il Programma Leader+ è articolato in tre Sezioni.

La Sezione 1 è attuata dai Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionati attraverso una procedura a bando basata sui criteri di valutazione approvati dalla Commissione Europea all'interno del programma regionale. Questi tengono conto del carattere rurale dei territori, dell'omogeneità delle condizioni fisiche, economiche e sociali e del livello di integrazione e innovatività dei programmi locali denominati "Piani di Sviluppo Locale". All'interno del Consiglio di Amministrazione del GAL, i partner economici e sociali e le associazioni devono costituire almeno il 50% del partenariato.

I Piani di Sviluppo Locale elaborati dai GAL sono imperniati attorno ad uno dei temi catalizzatori fissati dalla Commissione:


- l' utilizzo di nuove tecnologie e nuovi know-how per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi;
- il miglioramento della qualità della vita;
- la valorizzazione dei prodotti locali, in particolare azioni collettive volte a favorire l'accesso ai mercati per le piccole strutture produttive;
- la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti Natura 2000.

#### 4. LA RETE ECOLOGICA

Uno dei temi prioritari raccomandati dall'Unione Europea, è la necessità di individuare azioni che perseguano la formazione di una "rete ecologica nazionale", per la valorizzazione e lo sviluppo di tutti gli ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturali, sociali e culturali, al fine di tutelare i livelli di biodiversità esistenti e la qualità dell'ambiente nel suo complesso.

I riferimenti normativi sono da ricercarsi nei provvedimenti internazionali, comunitari e nazionali sulla conservazione della natura e della biodiversità:

- Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, Legge quadro nazionale sulle aree protette,
- Legge n. 124 del 14 febbraio 1994, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro(1992),
- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica,
- Legge n. 426 del 9 dicembre 1998, nuovi interventi in campo ambientale.



Nuovi stili di vita e una diversa sensibilità parallelamente all'incremento delle superfici tutelate stanno portando alla ribalta il ruolo economico dei parchi anche dal punto di vista occupazionale. Un efficace azione di tutela è legata alla possibilità di avviare processi di sviluppo mirati alla gestione delle risorse, alla manutenzione del territorio e a una migliore distribuzione dei costi benefici, che consenta una reale partecipazione attiva alle comunità locali.

La rete ecologica è uno strumento di programmazione in grado di orientare una nuova accezione del governo del territorio verso la gestione dei processi di sviluppo integrandoli con le specificità ambientali.

La rete ecologica si configura come una infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare e connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, ove migliore è stato ed è il grado di integrazione, recuperando e ricucendo quegli ambienti residui presenti sul territorio che hanno mantenuta viva almeno in parte la connotazione originaria, ambiti la cui permanenza è condizione indispensabile per il mantenimento del sistema naturale e delle sue specificità.

La rete ecologica è costituita da aree centrali (core areas) di rilevante interesse naturalistico, coincidenti con aree già sottoposte o da sottoporre a tutela, dalle zone cuscinetto (buffer zones), fasce di rispetto adiacenti alle aree centrali e dai corridoi di connessione (green ways e blue ways), strutture del paesaggio naturale preposte al mantenimento e al recupero delle connessioni tra gli ecosistemi, per la conservazione delle specie e degli habitat presenti nelle core areas.


L'obiettivo è quello di realizzare modelli locali di sviluppo compatibili e durevoli.

In particolare:

- riqualificare le professionalità locali,
- favorire il formarsi di programmi di intervento integrati,
- migliorare il territorio e la conservazione del patrimonio naturalistico,
- recuperare e restaurare gli ambiti degradati e vulnerabili,
- realizzare reti di promozione dell'offerta,
- valorizzare le attività artigianali e la piccola imprenditoria locale,
- fornire ai residenti un adeguato sistema di servizi.

Per quanto riguarda tematiche relative alla valorizzazione di territori di interesse naturale e culturale si fa riferimento al Progetto "Corona Verde" che intende attivare processi partecipati e condivisi, tra i soggetti pubblici e tra pubblico e privato di riqualificazione ambientale, paesaggistica e delle possibili fruizioni dell'Area metropolitana torinese.

L'attenzione progettuale di Corona Verde è indirizzata alla definizione di un quadro organico di possibilità di fruizione offerta dal territorio, differenziata e verificata in funzione delle esigenze di tutela naturalistica, paesaggistica e culturale dei luoghi: piste ciclabili, percorsi pedonali, aree attrezzate e sportive, punti di ristoro e di servizio sono previsti in una fascia verde riqualificata paesaggisticamente e



naturalisticamente; si tratta di un corridoio ecologico che connette siti e centri storici, residenze reali, testimonianze di architettura rurale, di archeologia idraulica, aree di particolare interesse naturalistico, aree protette che costruisce relazioni interne alla città e tra la città e il territorio circostante.

I nodi del progetto Corona Verde sono individuati nel sistema costituito dalle Aree protette regionali e dai siti di maggiore importanza naturalistica e nel sistema delle emergenze storiche e culturali: tali sistemi costituiscono elementi strategici su cui innestare processi di riqualificazione ambientale, di riequilibrio ecologico e territoriale, di rilancio turistico dell'area metropolitana torinese.

*4.1 Il progetto Corona Verde è stato finanziato all'interno del DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006), sulla Linea di intervento 3.1b per complessivi Euro 12.500.000,00.*

Analoghi progetti di sviluppo locale, che vedono coordinarsi tematiche relative ai valori naturali e culturali del territorio, da sviluppare di concerto tra gli Enti di gestione delle Aree protette e le Amministrazioni locali vengono elaborati al fine di promuovere una miglior gestione del patrimonio naturale e culturale, inteso come risorsa collettiva non rinnovabile.


Si ricorda in particolare la recente iscrizione del Sistema dei Sacri Monti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco, che viene a costituire un importante elemento per la elaborazione di progetti specifici.

Una ulteriore opportunità è data dall'istituzione degli Ecomusei con L.R. n.31 del 14 marzo 1995, che sono oggi 17 a livello regionale e che sviluppano quel complesso di valori materiali e immateriali che costituiscono i legami tra le popolazioni locali e il territorio, che si propongono di comunicare ai visitatori una lettura integrata dei paesaggi umani e naturali, che incentivano la ripresa di mestieri e produzioni artigianali, che ripropongono momenti di festività che erano state abbandonate andando incontro ad una nuova domanda di turismo culturale.

## **5. GLI OBIETTIVI DELL'ACCORDO.**

Con questo APQ si intende promuovere una sperimentazione a livello locale sulla programmazione integrata, secondo i principi e il metodo contenuti nei programmi comunitari Urban e Leader. Com'è noto, tali programmi richiedono che gli Enti locali, partendo dall'analisi dei punti di forza e di debolezza delle aree esposte a rischio di declino o di emarginazione, coinvolgano tutti i soggetti (pubblici e privati, imprenditoriali e non) in una strategia di sviluppo condivisa per invertire il trend negativo. Su questa linea si collocano anche le migliori esperienze svolte in Piemonte sui patti territoriali.

In Piemonte si è consolidato inoltre il sistema degli enti parco, che per le competenze acquisite, può contribuire allo sviluppo della rete ecologica, secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti internazionali, comunitari e nazionali sulla conservazione della natura e della biodiversità. Lo sviluppo delle aree protette e delle riserve naturali è stato sempre un obiettivo prioritario della Regione Piemonte fin dalla sua istituzione.



Il terzo rapporto dell'Unione Europea sulla coesione economica e sociale sviluppa ulteriormente questi principi e la metodologia dell'approccio integrato e della programmazione concertata. La sperimentazione proposta riprende gli obiettivi contenuti nei programmi per lo sviluppo sostenibile del territorio, varati dal Ministero delle Infrastrutture in vista della programmazione dei fondi strutturali.

Attraverso questa sperimentazione sarà quindi attivato un nuovo metodo di lavoro che prevede una stretta interazione tra i settori regionali interessati al finanziamento delle opere contenute nei programmi integrati

La Regione si impegna a rafforzare la collaborazione tra i propri settori istituzionali, tenendo conto che le selezioni dei Progetti integrati e la loro successiva attuazione richiede la messa in comune di competenze e risorse economiche delle diverse strutture regionali (edilizia residenziale, trasporti, attività produttive, attività sociali, ambiente, ecc.).

In tal senso la Regione provvederà d esaminare le richieste di finanziamento con il coinvolgimento di tutti i settori che potranno finanziare le opere con le risorse stanziare sulle leggi regionali di settore.

Per il finanziamento dell'attuazione dei programmi integrati si provvederà ad assegnare priorità, nella concessione dei finanziamenti sulle leggi di settore, alle opere contenute nei programmi integrati e attiverà a tal fine anche il Fondo investimenti Piemonte, previsto dalla L.R. 18 ottobre 1994, n. 43 "Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali" s.m.e.i.

## 6. GLI INTERVENTI FINANZIATI


L'Accordo prevede il finanziamento di due gruppi di interventi distinti e complementari tra di loro:

1) la redazione di programmi integrati, per un ammontare di 2 milioni di Euro, a valere sulle risorse regionali; i Programmi integrati redatti secondo i criteri ed i tempi concordati dalla regione potranno accedere ad ulteriori finanziamenti per la loro attuazione.

2) gli studi di fattibilità per opere pubbliche, contenute nei programmi integrati e da inserire nei programmi triennali delle opere pubbliche, per un ammontare 2,356.500 milioni di Euro, a valere sulle risorse statali.

Per ogni iniziativa il contributo dei fondi statali e regionali non può superare i 150.000 Euro.

I finanziamenti sono concessi agli Enti nella misura dell'80% del costo previsto di redazione dello studio, il cui ammontare non può superare lo 0,75% del costo di realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico.




I programmi integrati riguardano lo sviluppo locale, e potranno avere una specifica attenzione ai tempi della riqualificazione urbana, dello sviluppo rurale e della rete ecologica (come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 28 luglio 2003 n. 59 – 10117).


L'accesso ai finanziamenti avviene tramite bando regionale.

I requisiti delle proposte per la redazione dei programmi integrati:

1. sono presentati da Comunità montane e collinari, da Comuni, singoli o associati, che raggiungano una popolazione superiore a 5.000 abitanti, dagli enti parco,
2. le richieste riguardano e una o più aree omogenee (in cui si collocano gli interventi) comprese in ambiti, definite su base comunale,
3. ogni ente pubblico può presentare una sola richiesta; il capoluogo della Regione può presentarne fino ad un massimo di tre,
4. le richieste di finanziamento per la redazione dei programmi saranno valutate tenendo conto indicativamente dei seguenti criteri:
  - a) realismo e precisione delle analisi sui punti di forza e di debolezza relativi all'ambito individuato;
  - b) coerenza tra gli obiettivi socioeconomici di sviluppo locale e le analisi presentate;
  - c) miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita dei residenti nell'ambito;
  - d) integrazione del programma (soggetti, finanziamenti, azioni, ecc.) in coerenza con l'approccio Leader e Urban.
5. il finanziamento pubblico statale e regionale richiesto non può superare il 50% del costo complessivo,
6. il finanziamento pubblico locale non può essere inferiore al 25%, del costo complessivo,
7. il finanziamento privato non può essere inferiore al 25% del costo complessivo.
8. Qualora il programma comporti variante agli strumenti urbanistici ed edilizi approvati o adottati, ovvero risulti conforme a varianti solo adottate, il Comune deve corredare il programma di tutti gli elementi utili per valutare le caratteristiche, le procedure e i tempi di approvazione delle varianti,



9. Le opere pubbliche o di interesse pubblico incluse nel programma e per le quali si chiede un contributo dovranno essere corredate di uno studio di fattibilità (SdF) redatto secondo le linee previste dalle indicazioni contenute in: *Studi di fattibilità delle opere pubbliche – Guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)* se di importo superiore ai 10 milioni di Euro annuo. Se di importo inferiore lo studio deve essere redatto ai sensi della Legge 109/94.



**Report F0 - Quadro finanziario per intervento**

PIEMONTE - SL - Programmi integrati e studi di fattibilità per lo sviluppo locale

Stato Accordo : 2c-Redazione Sospesa - Dati Verificati

Versione del : 11/06/2004

**INTESA: PIEMONTE**

**CD ACCORDO SL Programmi integrati e studi di fattibilità per lo sviluppo locale**

SL/01 Studi di fattibilità per opere pubbliche inserite in programmi integrati.

Fonte	Descrizione	Tipo norma	Anno	N°	Estremi	Importo	Esercizio di competenza
Statale	Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.	Legge	1998	208	Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.3 - Regioni Centro Nord	9.426,00	2003
Statale	Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.	Legge	1998	208	Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.3 - Regioni Centro Nord	181.450,50	2004
Statale	Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.	Legge	1998	208	Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.3 - Regioni Centro Nord	2.165.623,50	2005
<b>Totale fonte statale</b>						<b>2.356.500,00</b>	
<b>Totale criticità finanziarie</b>							
<b>Totale intervento</b>						<b>2.356.500,00</b>	

SL/02 Redazione dei programmi integrati.

Fonte	Descrizione	Tipo norma	Anno	N°	Estremi	Importo	Esercizio di competenza
Regionale	Legge regionale 14 Maggio 2004 n. 10- Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006		2004	10	Capitolo di spesa 27167 "Fondo per gli accordi di Programma	500.000,00	2005
Regionale	Legge regionale 14 Maggio 2004 n. 10- Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006		2004	10	Capitolo di spesa 27167 "Fondo per gli accordi di Programma	1.500.000,00	2006
<b>Totale fonte regionale</b>						<b>2.000.000,00</b>	
<b>Totale criticità finanziarie</b>							
<b>Totale intervento</b>						<b>2.000.000,00</b>	
<b>Totale accordo</b>						<b>4.356.500,00</b>	

